



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE (COPIA)

N.53 del Reg. Data 27-12-2019	Oggetto: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL' ART. 42 COMMA 2 LETT. L) DEL D.LGS. N. 267/2000 ALL' ACQUISIZIONE CON PROVVEDIMENTO DI CUI ALL ART. 42 BIS DEL DPR N. 327/2001 DELLE AREE OCCORSE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DON. E. MONTI DI MALTIGNANO, DI PROPRIETA DEI SIGNORI ROSATI LUIGI E ROSATI MARIA ANGELA. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR MARCHE N. 508/2019.
--	--

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 19:15, in seduta pubblica, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Maltignano.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale per la trattazione del presente punto:

FALCIONI ARMANDO	P	FILIAGGI FEDERICA	P
SPURIO FAUSTO	P	NAZZARI FABIO	P
FLAMINI CLAUDIO	P	MERLONGHI DANIELA	A
MANCINI CILLA MONICA	P	LEODORI MICHELA	P
BALLATORI ETTORE	P	LISSO FRANCESCO	P
SOLETTI CARLA	P		

Assegnati n. 11

Presenti n. 10

In Carica n. 11

Assenti n. 1

- **Assiste il Segretario Comunale Dott. CAROPRESO LUIGI.**
- **Presiede FALCIONI ARMANDO, nella sua qualità di SINDACO.**

La seduta è Pubblica.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, si esamina il punto n° 3 dell'ordine del giorno.

Il Sindaco introduce il presente argomento posto all'ordine del giorno, procedendo alla lettura integrale del testo della proposta in esame.

Terminato l'intervento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- A seguito dell'avvio di procedura espropriativa per la realizzazione in Maltignano di un edificio pubblico da destinarsi a scuola media, in via Dante Alighieri, i sigg. Rosati hanno sottoscritto nel 1989 con il Comune di Maltignano due diversi accordi con i quali a fronte dell'approvazione delle lottizzazioni C3 e B3 cedevano, consentendone l'immediato possesso all'Ente, di aree da destinare a standard urbanistici per complessivi mq 8812.;
- A seguito della parziale realizzazione delle lottizzazioni (B3 completata mentre C3 non approvata dalla Regione), i sigg. Rosati instauravano una causa civile contro il Comune di Maltignano in relazione all'inadempimento dell'accordo transattivo sottoscritto;

DATO ATTO che la vicenda giudiziaria iniziata nel 1996 si è procrastinata per oltre 20 anni attraverso le sentenze di seguito elencate:

- **Sentenza n.6/2002 del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno** su procedimento iscritto al n.1069 RGAC
- **Sentenza n.643/08 della Corte d'Appello di Ancona** nella causa civile in secondo grado iscritta a ruolo n.479/2002 nella quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo;
- **Sentenza n.2546/2011 Corte di Cassazione** con la quale si rigettava il ricorso del sopra citato Sig. Rosati confermando quanto riportato nella sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 643/2008;
- **Sentenza 798/2015 del TAR delle Marche** depositata in segreteria del Tribunale in data 06.11.2015; in quest'ultima sentenza si rimarca che è incontestata la realizzazione di opere e la destinazione ad uso pubblico di parte dei terreni e che la fattispecie in questione è da considerarsi come un'espropriazione in assenza di titolo e che manca un titolo per il trasferimento della proprietà dei terreni interessati dall'accordo di natura transattiva del 1989;

RICHIAMATO il Decreto del Responsabile dell'Area Tecnica comunale n.1041 emesso in data 08/02/2016 ai sensi dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001 avente ad oggetto l'acquisizione sanante delle seguenti particelle:

- Foglio 8, particella mq 363 – mq 1184 (Strada e verde pubblico)
- Foglio 8, particella 554 – mq 517 - pertinenze edificio scolastico comunale E.Monti
- Foglio 8, particella 371 – mq 68 (parcheggio)
- Foglio 8, particella 524 – mq 2130 – area di sedime edificio scolastico comunale E. Monti

con indennizzo totale pari ad € 78.000,00;

DATO ATTO che il suddetto indennizzo, a seguito di mancata accettazione da parte dei soggetti espropriati nei termini indicati, è stato in data 11.05.2016, depositato su un conto corrente dedicato ai sensi del comma 4 dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato n. 4457/2016 su ricorso proposto dal Sig. Rosati Luigi per l'annullamento della precitata sentenza del Tar Marche n. 798/2015, con la quale è stato confermato il principio della stima del valore venale del bene da effettuarsi al momento

DELIBERA DI CONSIGLIO n.53 del 27-12-2019 COMUNE DI MALTIGNANO

dell'emanazione del provvedimento ed è stato disposto che l'adozione del provvedimento di acquisizione ex art.42 bis debba ricomprendere le seguenti voci:

1. valore venale del bene comprensivo del valore del suolo occupato e del valore delle opere su di esso realizzate alla data di emanazione del provvedimento
2. voce afferente al pregiudizio non patrimoniale (10%)
3. interesse del 5% annuo per il periodo di occupazione a far data dal 16 dicembre 1996;

CONSIDERATO che la richiamata sentenza del Consiglio di Stato, impone a questo Ente il completo riesame dei provvedimenti impugnati, anche riguardo alla possibile rivalutazione delle ragioni di interesse pubblico che giustificano l' acquisizione con il ricorso dell' istituto previsto dall' art. 42 bis del DPR n. 327/2001;

DATO ATTO che il Consiglio di Stato con la succitata sentenza n. 4457/2016 ha espresso in tema di c.d. soprassuolo, un principio ma non ha indicato né i criteri e né le modalità da seguire per la determinazione dell' indennità dovuta ai sensi dell' art. 42 bis, non avendo giurisdizione sulla specifica materia, come confermato dallo stesso Collegio nella sentenza n.1072 del 20/02/2018 (Causa Diotallevi/Comune di Roma);

RICHIAMATA la ordinanza del TAR Marche n. 4/2017;

RICHIAMATA la sentenza del Tar delle Marche n.625/2018 del 26/09/2018, acquisita al prot. 8424 del 27/09/2018, su ricorso proposto da Rosati Luigi per l'annullamento del decreto di acquisizione sanante prot. 1041/2016 , con la quale viene indicato: *"l'obbligo per il Comune di Maltignano di provvedere nel termine di 90 giorni dalla notifica ad emanare un provvedimento di acquisizione sanante ex art.42 bis del DPR 327/2001 o in alternativa restituire nello stesso termine (90 giorni) ai legittimi proprietari i beni oggetto del contendere attenendosi per la quantificazione dell'indennizzo dovuto a quanto stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato 4457/2016 per la quale va valutato il valore venale del terreno e delle opere su di essa realizzate"*;

DATO ATTO che nella succitata sentenza del TAR Marche n. 625/2018 si dispone altresì l'annullamento del citato decreto di acquisizione sanante prot. 1041/2016, per cui è stato necessario rinnovare l'avvio del procedimento de quo;

CONSIDERATO che in mancanza di specifici criteri di valutazione ed attesa la complessità assai elevata della vicenda, con deliberazione di G.C. n. 109 dell' 08/11/2018 l' organo esecutivo ha ritenuto di formulare nuovo indirizzo per l'affidamento di nuovo incarico professionale a esperto tecnico esterno, al fine da poter ottemperare a quanto indicato nella sentenza Tar Marche n.625/2018, nell' ipotesi di nuovo ricorso all' art. 42 bis del DPR n. 327/2001;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 36 del 21.12.2018, avente ad oggetto: "Autorizzazione ai sensi dell' art. 42 comma 2 lett. l) del d.lgs. n. 267/2000 all' acquisizione con provvedimento di cui all' art. 42 bis del dpr n. 327/2001 delle aree occorse per la realizzazione della Scuola Media don. E. Monti di Maltignano, di proprietà dei signori Rosati Luigi e Rosati Maria Angela. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del d.lgs. 267/2000 in esecuzione della sentenza del Tar Marche n. 625/2018";

RICHIAMATO il susseguente decreto di acquisizione sanante emesso dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Maltignano ai sensi dell'art.42 bis del DPR 327/01, registrato al prot. n. 11307 del 24/12/2018, regolarmente notificato ai soggetti interessati, con il quale è stato disposto quanto segue:

- *l'acquisizione al patrimonio indisponibile comunale ai sensi e per gli effetti dell' art. 42 bis del DPR n. 327/2001, delle seguenti aree site in Maltignano e di seguito elencate:*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.53 del 27-12-2019 COMUNE DI MALTIGNANO

- *Fg. 8 Pp.524 mq 2130*
- *Fg.8 Pp.554 mq 517*
- *Fg.8 Pp.363 mq 1184*
- *Fg.8 Pp.371 mq 68*
- *all'importo da corrispondere derivante dalla stima di Euro 356.000,00 , risulta detratta la somma di Euro 78.000,00 maggiorata degli interessi legali, per un totale di Euro 78.404,98, in quanto somme già erogate a seguito di provvedimento di acquisizione sanante prot. n. 1041/2016, poi annullato con sentenza del TAR Marche n. 625/2018 (comma 8 dell' art. 42 bis del DPR n. 327/2001);*
- *viene con il predetto provvedimento effettuata la compensazione legale della somma di Euro 72.657,79, concernente il rimborso da parte dei privati delle sopra riportate spese legali a carico del Comune di Maltignano, da intendersi come credito certo, liquido ed esigibile;*

CONSIDERATO che il sig. R.L. ha promosso ulteriore ricorso al Tar Marche contro il Comune di Maltignano per le seguenti motivazioni:

- *corretta ottemperanza previa adozione di idonea misura cautelare alla sentenza Tar n.625/2018;*
- *dichiarazione di nullità o annullamento del decreto di acquisizione sanante prot. 11307 del 24.12.2018 e della Delibera di Consiglio Comunale n.36 del 21/12/2018;*
- *fissazione di una somma di denaro per ogni ulteriore ritardo nella corretta ottemperanza alla sentenza Tar n.625/2018 e richiesta nomina di Commissario ad Acta;*

RICHIAMATA la sentenza del Tar Marche n.508/2019 con la quale:

- *è stato dichiarato parzialmente nullo il decreto dirigenziale registrato al prot. 11307/2018 per la parte inerente la stima dell'immobile che secondo il Tar così come determinata ha eluso il giudicato;*
- *è stata indicata la necessità di una nuova valutazione dell'edificio scolastico sulla base dei migliori criteri di scienza ed esperienza disponibili;*
- *è stata chiesta la rivalutazione dell'interesse pubblico all'acquisizione dell'immobile in considerazione dell'esborso di nuove somme che l'Amministrazione dovrà approntare per arrivare a determinare il valore dell'immobile con la nuova stima;*

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 85 del 03.10.2019, avente ad oggetto: Causa Rosati/Comune di Maltignano. Sentenza TAR Marche n. 508/2019. Atto di indirizzo per successivi adempimenti;

VISTO e RICHIAMATO l'atto di invito e diffida del 06.12.2019, acquisito al protocollo comunale in data 09.12.2019 al n. 10624, trasmesso dal Sig. Rosati Luigi, con allegata sentenza del TAR Marche, notificato al Comune in data 09.12.2019;

CONSIDERATO che il Comune è tenuto a provvedere entro 60 giorni dalla notifica della sentenza, all'emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR 327/01 o in mancanza dell'interesse pubblico alla restituzione dei beni ai proprietari entro i successivi 90 giorni;

DATO ATTO che questo Ente ha nuovamente avviato, con nota prot. n. 10629/2019, il procedimento per l'acquisizione sanante ai sensi dell' art. 42 bis del DPR n. 327/2001, previa trasmissione ai privati della nuova perizia tecnica redatta da professionista incaricato, acquisita con nota prot. com n. 1010616 del 09.12.2019, al fine di consentire agli stessi di fornire eventuali deduzioni, osservazioni e memorie scritte;

DATO ATTO:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.53 del 27-12-2019 COMUNE DI MALTIGNANO

- che l'art. 42 comma 2 lett. l) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.) attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a deliberare in materia di *“acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari”*;
- che il comma 4 dell'art. 42 bis D.P.R. 327/2001 richiede una nuova valutazione, all'attualità, delle eccezionali ragioni di interesse pubblico che giustificano l'acquisizione delle aree irreversibilmente trasformate;
- le aree di proprietà dei Sigg. ri Rosati, a causa della realizzazione dell'Opera Pubblica (Scuola Media Don E. Monti), sono state irreversibilmente trasformate in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio;

DATO ATTO che si tratta di terreni oggetto di irreversibile trasformazione del suolo sui quali è stato realizzato, in esecuzione del sopra richiamato accordo procedimentale del 1989, l'edificio scolastico comunale “Don E. Monti” oltre alle connesse aree pertinenziali e strumentali ad esso (fasce di rispetto, parcheggi, verde pubblico, strada);

VISTA la nuova perizia estimativa redatta dal tecnico esterno incaricato, Ing. Andrea Spada, dello studio Spada, Monteverde, Crucianelli, Associati, con sede in Macerata, Via D.Rossi2/d, acquisita al protocollo comunale al n. 10616 del 09.12.2019, ed allegata al presente atto sotto la **lettera A**;

VISTI inoltre gli allegati alla suddetta perizia:

- Allegato 1: Proposta transattiva relativa al piano di lottizzazione zona omogenea C3 e zona omogenea B3 site nel capoluogo di Maltignano;
- Allegato 2: dichiarazione in esecuzione all'accordo del 02/06/1989;
- Allegato 3: sentenza del TAR Marche n. 798/2015;
- Allegato 4: deliberazione di G.C. n. 91 del 26.11.2015;
- Allegato 5: sentenza del TAR Marche n. 625/2018;
- Allegato 6: foto aerea dell' area da acquisire;
- Allegato 7: documentazione fotografica;
- Allegato 8: planimetria catastale, con individuati qualitativamente i punti di vista fotografici;
- Allegato 9: stralcio dell' attuale PRG;
- Allegato 10: stralcio delle norme tecniche di attuazione;
- Allegato 11: planimetria catastale delle aree;
- Allegato 12: Certificati catastali aree da acquisire;
- Allegato 13: Certificati catastali aree da non acquisire;
- Allegato 14: Area con identificate le aree da acquisire e le aree da non acquisire;
- Allegato 15: documentazione fotografica attuale riguardo l' istituto scolastico realizzato su area in contestazione;
- Allegato n. 16: planimetrie del piano seminterrato, terra e primo dell' Istituto scolastico;
- Allegato n. 17: Permessi di costruire rilasciati dal Comune di Maltignano dal 2013 ad oggi;
- Allegato n. 18: Atti di compravendita stipulati negli anni 2004 – 2008 nel Comune di Maltignano;
- Allegato n. 19. Costi di costruzione dell' Istituto scolastico realizzato sull' area in contestazione;
- Allegato n. 20 : Sentenza n. 508/2019 del TAR Marche;
- Allegato n. 21: Ordinanza di assegnazione del 18.03.2004 a favore del Sig. Rosati ed altri da parte del Tribunale di Ascoli Piceno;
- Allegato n. 22 Quietanza di pagamento a favore del Sig. Rosati del 06.12.2006;

VISTA in particolare la stima del bene da acquisire, contenuta nella predetta perizia, la quale, riferisce un valore complessivo del bene da acquisire pari ad Euro 455.500,00, comprensivo delle opere su di esso realizzate, al netto della somma Euro 489.902,36, oltre interessi legali, che è stata detratta ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 42 bis del DPR n. 327/2001, somma percepita dal privato a seguito di ordinanza di assegnazione del Tribunale di Ascoli Piceno del 18.03.2004;

PRESO ATTO altresì delle deduzioni trasmesse da Rosati Luigi con nota acquisita al prot. com. n. 10778 del 13.12.2019 e delle controdeduzioni formulate dal suddetto tecnico esterno incaricato, Ing. Spada, registrate al protocollo comunale n. 11102 del 24.12.2019 (**Allegato B**);

EVIDENZIATO che Sig. Rosati Luigi nelle deduzioni alla richiamata perizia del tecnico incaricato dal Comune (prot. com. n. 10778 del 13.12.2019) dichiara di fatto di non accettare l' offerta formulata dall' Ente, contestando nel merito quanto in essa contenuto;

PRESO ATTO altresì di quanto affermato dal privato nell' atto di invito e diffida del 06.12.2019, il quale tuttavia rinvia nuovamente a perizia di stima già trasmessa a suo tempo in data 01.12.2018, registrata al protocollo comunale n. 10482 di pari data;

RAMMENTATO tuttavia che in merito alla predetta perizia di parte, la stessa si conclude con un calcolo di indennizzo definitivo alla data del 01.12.2018 pari ad Euro 9.246.955,05;

RICHIAMATO a tal fine il verbale dell'incontro con i privati avutosi in data 17.12.2018 (prot.com. n. 11018 di pari data);

RAMMENTATO inoltre che una soluzione transattiva non appare percorribile, tenuto conto del fatto che le richieste del privato Rosati Luigi, fondate su valutazioni tecnico giuridiche non condivisibili, risultano economicamente esorbitanti;

RICHIAMATA infine la sentenza del TAR Marche n. 508/2019, la quale afferma quanto segue: *"--omissis. Del resto, anche le eventuali alternative all' acquisizione prospettate dal ricorrente, come una soluzione transattiva, costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa (e per quanto il Comune medesimo mantenga detta discrezionalità in materia, la citata sentenza **indica un'alternativa secca tra restituzione e acquisto ex art. 42).** -- omissis----*";

PRECISATO poi, quanto segue:

- in tutti gli atti amministrativi finora adottati sulla medesima vicenda espropriativa, si evidenzia sempre il primario assoluto interesse nonché le eccezionali ragioni di interesse pubblico di questo Ente di acquisire la piena proprietà dell' area ove è stato edificato l' immobile scolastico in argomento;
- come si evince dalla perizia di stima del 09.12.2019 a firma dell' esperto valutatore i costi di eventuale demolizione dell' immobile risultano superiori ai costi derivanti dall' acquisizione del bene;

PRESO ATTO della nota del 17.12.2019, acquisita via mail da procuratore di Rosati Maria Angela (prot. com. n. 10848 di pari data), con la quale si rende noto di non voler presentare alcuna osservazione o memoria scritta rispetto alla perizia tecnico estimativa notificata;

RINNOVATA la valutazione di attualità ed eventuale prevalenza dell' interesse pubblico a disporre l' acquisizione, anche alla luce di quanto disposto dalla recente sentenza del TAR Marche n. 508/2019, previa comparazione con i contrapposti interessi privati;

PRESO ATTO tuttavia delle superiori, attuali ed eccezionali ragioni relative al pubblico interesse di seguito illustrate che in ottemperanza a quanto richiesto nella Sentenza del Consiglio di Stato n.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.53 del 27-12-2019 COMUNE DI MALTIGNANO

4457/2016 e ai sensi del comma 4 art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 determinano e giustificano il permanere della volontà del Comune di procedere con l'acquisizione dell'area interessata:

- la restituzione alle Ditte proprietarie delle aree occupate ed irreversibilmente trasformate con la realizzazione dell'edificio scolastico determinerebbe la inevitabile demolizione del fabbricato privando il territorio e la comunità maltignanese di un servizio pubblico essenziale con pregiudizio all'erario dell'Amministrazione di Maltignano, commisurato agli onerosi costi di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, sommati ai costi progettuali ed amministrativi per l'eventuale ricostruzione in altro luogo;
- le aree si trovano in zona F- Istruzione pubblica secondo il vigente PRG comunale, ed i proprietari per esse potranno ottenere l'integrale ristoro, tenuto conto peraltro del vincolo di inedificabilità che insiste sulle medesime;
- l'attualità dell'interesse pubblico e l'inesistenza di ragionevoli alternative alla adozione di provvedimento ex art. 42 bis del DPR n. 327/2001 persistono pienamente, poiché il complesso scolastico edificato dal 28/09/1991 è destinato all'istruzione pubblica ed inoltre il Comune non possiede né ulteriori immobili né aree da destinare alla suddetta funzione pubblica;
- la modifica delle aree nei termini sopra descritti ha comportato il consolidarsi dell'interesse pubblico perseguito, oggettivamente irreversibile per la concreta impossibilità di restituire i beni all'originaria funzione senza il sacrificio grave, e non altrimenti riparabile, dei servizi e funzioni pubbliche soddisfatte;

CONSIDERATO dunque, che pur valutando i contrapposti interessi privati, l'acquisizione delle aree indicate risponde ad un evidente eccezionale e primario interesse pubblico, in quanto trattasi di terreni sui quali è stato realizzato, in esecuzione del sopra richiamato accordo procedimentale, l'edificio scolastico oltre alle connesse aree pertinenziali e strumentali ad esso (fasce di rispetto, parcheggi, verde pubblico, strada) e sia per la irreversibile trasformazione del suolo che ne è derivata;

VISTA la relazione tecnica allegata al presente atto (**Allegato C**), a firma del Responsabile del Settore Tecnico Comunale;

PRESO ATTO di quanto contenuto nei suddetti atti allegati e ritenuto di condividerne in toto i contenuti esprimendo la volontà di questa Amministrazione di autorizzare l'emanazione del provvedimento amministrativo previsto dall' art. 42 bis del DPR n. 327/2001 limitatamente alle seguenti particelle:

- Foglio 8, particella mq 363 di mq 1184
- Foglio 8, particella 371 di mq 68
- Foglio 8, particella 524 di mq 2130
- Foglio 8, particella 554 di mq 517;

EVIDENZIATO infine che l'edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all' insegnamento privato (Cass. Sez. I, sentenza n. 8231 del 24.05.2012; Cass. sentenza n. 12862 del 26.05.2010);

RITENUTO dunque, di autorizzare l'emanazione del provvedimento amministrativo previsto dall'art. 42 bis del DPR n. 327/2001 limitatamente alle sopra elencate intere particelle e secondo gli importi contenuti nella perizia estimativa del tecnico esperto incaricato acquisita al protocollo comunale al n. 10616 del 09.12.2019, ed allegata al presente atto sotto la **lettera A**;

VISTO tuttavia l'ultimo comma dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001 e ritenuto doveroso e imprescindibile detrarre la predetta somma di Euro 489.902,36 oltre interessi legali, in quanto

DELIBERA DI CONSIGLIO n.53 del 27-12-2019 COMUNE DI MALTIGNANO

somma comunque percepita dai privati in relazione alla medesima vicenda espropriativa, e ciò pur tenendo conto della parallela causa, dall' esito quanto mai incerto, in essere avanti alla Corte di Appello di Ancona, azionata dall' allora tesoriere Banca dell' Adriatico (ex Banca CARISAP SPA, oggi Banca Intesa Spa);

EVIDENZIATO inoltre che la suddetta detrazione si impone anche al fine di evitare un ipotetico "doppio pagamento" a carico dell' Ente per la medesima vicenda espropriativa e conseguentemente un indebito arricchimento per i privati stessi, atteso il fatto che questi ultimi non sono parte processuale nel contenzioso avanti al giudice di gravame azionato da Banca dell' Adriatico Spa;

RITENUTO altresì di operare le ulteriori detrazioni da effettuare ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 42 bis del DPR n. 327/2001 per le seguenti somme già versate e depositate presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Ancona, a favore dei sig. Rosati:

- Euro 78.000,00, oltre interessi legali pari ad Euro 1.028,74 (dal 12/05/2016 ad oggi), per effetto del decreto di acquisizione sanante prot. com. n.1041 emesso in data 08/02/2016;
- Euro 204.937,23, oltre interessi legali pari ad Euro 1.194,81 (dal 05/04/2019 ad oggi), per effetto di decreto di acquisizione sanante prot. com. n. 11307 del 24/12/2018;

RITENUTO pertanto che:

- è necessario procedere all' acquisizione ai sensi dell' art. 42 bis del DPR n. 327/2001 dei beni in questione e dunque al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per la somma complessiva di euro € 455.500,00, nonché autorizzare i competenti uffici ad emanare il decreto di espropriazione sanante, nonché depositare le somma citata, al netto delle predette detrazioni, presso la Ragioneria regionale dello Stato in caso di non accettazione della somma entro 30 gg da parte dei privati, ai sensi del comma 4 dell' art. 42 bis del DPR n. 327/2001;
- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio riferito al pagamento delle spese giudiziali liquidate dalla sentenza Tar Marche n. 508/2019 in Euro 1.500,00 oltre accessori, e dunque per un totale di Euro 1.903,20;

DATO ATTO che il punto 9.1 del principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), dispone che, nel caso in cui il riconoscimento del debito intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto;

RITENUTO pertanto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata, per un importo complessivo di €. 172.242,42;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 52, adottata in data odierna, avente ad oggetto: Ratifica di variazione al bilancio di previsione 2019/2021, adottata in via d' urgenza con delibera di G.C. n. 96/2019;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 42 bis del DPR n. 327/2001;

VISTO lo statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli rispettivamente sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, e della regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti sulla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio, acquisito al protocollo comunale n. 11143/2019;

PROCEDUTO a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 10; astenuti n. 0; consiglieri votanti n. 10; voti favorevoli n. 10; voti contrari n. 0;

Constatato l'esito della votazione,

DELIBERA

- Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- Di prendere atto del dispositivo della sentenza del TAR di Ancona n. 508/2019, con la quale viene indicato l'obbligo per il Comune di Maltignano di provvedere nel termine di 60 giorni dalla sua notifica ad emanare, ove ne ritenga sussistenti i presupposti di legge, un provvedimento di acquisizione sanante ex art.42 bis del DPR 327/2001 o in alternativa restituire entro l'ulteriore termine di 90 giorni ai legittimi proprietari i beni oggetto del contendere attenendosi per la quantificazione dell'indennizzo dovuto a quanto stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato 4457/2016 per la quale va valutato il valore venale del terreno e delle opere su di essa realizzate;
- Di prendere atto ed approvare la perizia estimativa redatta dal tecnico esterno incaricato ed esperto della materia, Ing. Andrea Spada, dello studio Spada, Monteverde, con sede in Macerata, Via D.Rossi2/d, acquisita al protocollo comunale n. 10616 del 09.12.2019, ed allegata al presente atto sotto la **lettera A**, integrata dalle considerazioni e controdeduzioni alle osservazioni riportate dal privato Rosati Luigi del 13.12.2019 (prot. com. n. 10778 di pari data) riportate nella nota registrata al protocollo comunale n. 11102 del 24/12/2019 (**Allegato B**) composta dai seguenti atti allegati:
 - Allegato 1: Proposta transattiva relativa al piano di lottizzazione zona omogenea C3 e zona omogenea B3 site nel capoluogo di Maltignano;
 - Allegato 2: dichiarazione in esecuzione all'accordo del 02/06/1989;
 - Allegato 3: sentenza del TAR Marche n. 798/2015;
 - Allegato 4: deliberazione di G.C. n. 91 del 26.11.2015;
 - Allegato 5: sentenza del TAR Marche n. 625/2018;
 - Allegato 6: foto aerea dell' area da acquisire;
 - Allegato 7: documentazione fotografica;
 - Allegato 8: planimetria catastale, con individuati qualitativamente i punti di vista fotografici;
 - Allegato 9: stralcio dell' attuale PRG;
 - Allegato 10: stralcio delle norme tecniche di attuazione;
 - Allegato 11: planimetria catastale delle aree;
 - Allegato 12: Certificati catastali aree da acquisire;
 - Allegato 13: Certificati catastali aree da non acquisire;
 - Allegato 14: Area con identificate le aree da acquisire e le aree da non acquisire;
 - Allegato 15: documentazione fotografica attuale riguardo l' istituto scolastico realizzato su area in contestazione;
 - Allegato n. 16: planimetrie del piano seminterrato, terra e primo dell' Istituto scolastico;
 - Allegato n. 17: Permessi di costruire rilasciati dal Comune di Maltignano dal 2013 ad oggi;
 - Allegato n. 18: Atti di compravendita stipulati negli anni 2004 – 2008 nel Comune di Maltignano;
 - Allegato n. 19. Costi di costruzione dell' Istituto scolastico realizzato sull' area in contestazione;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.53 del 27-12-2019 COMUNE DI MALTIGNANO

- Allegato n. 20 : Sentenza n. 508/2019 del TAR Marche;
- Allegato n. 21: Ordinanza di assegnazione del 18.03.2004 a favore del Sig. Rosati ed altri da parte del Tribunale di Ascoli Piceno;
- Allegato n. 22 Quietanza di pagamento a favore del Sig. Rosati del 06.12.2006;
- **Di prendere atto** ed approvare la relazione tecnica redatta dal Responsabile del Settore Tecnico Comunale, allegata al presente atto sotto la **lettera C**;
- **Di autorizzare** l'acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001 dei beni in questione dando atto che l'indennizzo complessivo stimato per l' acquisizione ammonta ad euro 1.071.835,84, importo dal quale vanno detratte le seguenti somme in quanto già versate e/o depositate ai sensi del comma 8 dell' art. 42 bis del DPR n. 327/2001:
 - a) Euro 616.362,93 quale somma, comprensiva di interessi, percepita dai privati a seguito di ordinanza di assegnazione del Tribunale di Ascoli Piceno del 18.03.2004;
 - b) Euro 79.028,74, in quanto somma già versata e depositata presso Ragioneria territoriale dello Stato di Ancona per effetto di decreto di acquisizione sanante prot. com. n.1041 emesso in data 08/02/2016;
 - c) Euro 206.132,04, in quanto somma già versata e depositata presso Ragioneria territoriale dello Stato di Ancona per effetto di decreto di acquisizione sanante prot. com. n. 11307 del 24/12/2018;
- **Di riconoscere** dunque la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000, pari alla somma finale di € 170.339,22, finalizzata all'adozione del provvedimento di acquisizione sopra citato, in esecuzione delle sentenze del TAR Marche n. 625/2018 e n. 508/2019, in favore di Rosati Luigi e in favore di Rosati Maria Angela secondo le rispettive quote di proprietà, con imputazione al cap. 2649 (cod mecc. [04.02-2.02.01.09.003](#)) del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019;
- **Di procedere** al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, riferito al pagamento delle spese giudiziali liquidate dalla sentenza Tar Marche n. 508/2019 in Euro 1.500,00 oltre accessori, e dunque per un totale di Euro 1.903,20, con imputazione al cap. 2649 (cod. mecc. [04.02-2.02.01.09.003](#)) del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019;
- **Di prendere** atto di quanto contenuto nella predetta sentenza n. 508/2019 e nelle richiamate relazioni e stime fornendo i seguenti indirizzi agli Uffici competenti:
 - autorizzare, per quanto motivato in narrativa l'emanazione del provvedimento amministrativo previsto dall'art. 42 bis del DPR n. 327/2001 limitatamente alle sotto elencate particelle o porzioni di esse e per l'importo totale, indicato nella perizia estimativa del tecnico esperto incaricato (All. A):
 - o Foglio 8, particella mq 363 (già particella 50/d) di mq 1184
 - o Foglio 8, particella 371 (già particella 360/b) di mq 68
 - o Foglio 8, particella 524 di mq 2130
 - o Foglio 8, particella 554 di mq 517;
- **Di assegnare** al Responsabile del Settore Tecnico Comunale la somma complessiva di Euro € 172.242,42 disponibile al Cap.2649 del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019;
- **Di dare atto** che il presente provvedimento di riconoscimento di debito non altera l'equilibrio di bilancio;
- **Di dare atto** che la presente deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio sarà trasmessa alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell' art. 23 comma 5 della L. n. 289/2002.

Successivamente, preso atto della necessità di rispettare i termini fissati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 10; astenuti n. 0; consiglieri votanti n. 10; voti favorevoli n. 10; voti contrari n. 0;

Constatato l'esito della votazione,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 25, C. 4, DELLO STATUTO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 28-12-2019 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 973 Reg. Pubblicazioni].

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-12-2019 in quanto:

☐ sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 28-12-2019 al 12-01-2020 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi..

Maltignano, lì 13-01-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

	La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo. MALTIGNANO, li 28-12-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. CAROPRESO LUIGI
--	---